

ORDINANZA SINDACALE

N. 37 del 06/04/2021

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l' art.50 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. che dispone "...sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente (...) con efficacia estesa al territorio comunale";

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il decreto legge n.44/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 aprile 2021 il quale all'art 2 dispone "dal 7 al 30 aprile è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art.2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.65 e della attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei presidenti delle regioni (...)e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars Cov 2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità anche con riferimento alla possibilità di limitare l'applicazione a specifiche aree del territorio";

VISTI gli ulteriori DPCM di proroga delle misure precedentemente adottate per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTE altresì le Ordinanze del Presidente della Regione Campania con le quali sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale;

CONSIDERATO che in data odierna il Parroco della Parrocchia di Sant'Antonio Abate e San Domenico - dall'esteso ambito territoriale nel Comune di Ischia- ha in via preventiva comunicato la propria positività a seguito di tampone rapido all'uopo effettuato dopo la comparsa di sintomi compatibili, ed è in attesa di conoscere gli esiti del tampone eseguito dalla competente Asl territoriale;

PRESO ATTO che la vasta rete di contatti, in occasione delle festività pasquali, secondo il programmato calendario liturgico della Parrocchia, sia pur nel rispetto del protocollo previsto per lo svolgimento delle funzioni religiose, impone di valutare, sulla base del principio di precauzione, le concrete possibilità di rischio di

focolaio, qualora dovesse risultare confermato il preliminare esito positivo del tampone rapido effettuato, attesi i molteplici contatti avuti a causa dell'incarico di Parroco con scolari, studenti, insegnanti e popolazione in età scolastica in genere.

RITENUTO che per l'estensione territoriale della Parrocchia frequentata anche da fedeli provenienti dalle rimanenti frazioni del Comune, il provvedimento non possa essere limitato agli istituti ubicati nel territorio parrocchiale, ma vada esteso al territorio comunale ed all'unica Scuola Media esistente.

PRESO ATTO della necessità di consentire alla competente Asl territoriale di avviare la necessaria campagna di tracciamento dei contatti e le disposizioni relative all'isolamento dei contatti diretti

RITENUTO di poter disporre la sospensione della attività didattica in presenza sull'intero territorio comunale, dello svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art.2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.65 e della attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.

SENTITO per le vie brevi il competente Dirigente Medico Prevenzione della ASL NA2 NORD per il Distretto di Ischia;

VISTO il D.Lgs 267/00

VISTO l'art. 32, comma 3, della Legge 23.12.1978 n. 833;

ORDINA

2) la sospensione fino al 10.04.2021 – salvo proroghe – delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art.2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.65 e della attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado su tutto il territorio comunale.

ORDINA

che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on line nonché trasmesso ai Responsabili di servizio per i provvedimenti consequenziali nonché ai Dirigenti scolastici e alla ASL na 2 Nord.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Ischia, data del protocollo



Il Sindaco
E.to Dott. Vincenzo Ferrandino